

REGOLAMENTO

CONCERNENTE L'OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA

Approvato :

- dal Consiglio comunale il 10 giugno 1991 :
Risoluzione No. 91.04
- dal Dipartimento delle istituzioni il 17 aprile 1992 :
Risoluzione 172 - RE - 1404

1.1.2007	158.70
	<u>-124.70</u>
	34.00 : 1.247 = <u>27.26%</u>

TARIFFA 2008

Aggiornata a punti 158.70
BASE + 27.26 % (art. 7)

CALCOLO

158.70 - 124.7 = 34
34.00 : 124.70 = 27.26%

REGOLAMENTO

CONCERNENTE L'OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA

Art. 1 Occupazione dell'area pubblica

Chi intende occupare area pubblica con botole, griglie, pensiline, tettoie, gradini, lastroni, insegne, cartelli, tende, o esporre banchi, mobili, tavoli, oppure depositare materiali da costruzione, ecc., deve chiedere l'autorizzazione del caso al Municipio, indicando lo scopo dell'istanza.

Alla domanda occorre allegare il piano di situazione relativo alla concessione richiesta.

La manomissione del campo stradale per la posa o la riparazione di tubazioni di acqua, gas, o di cavi, ecc. è pure sottoposta ai dispositivi di questo regolamento.

Il Municipio ha il diritto di esigere la rifusione delle spese per il ripristino del campo stradale.

Art. 2 Concessione municipale

Il Municipio tiene presenti le esigenze estetiche, del decoro e della viabilità in occasione del rilascio della concessione.

L'Autorità comunale determina la durata, l'estensione e tutte le modalità della concessione.

La superficie occupata verrà delimitata mediante demarcazioni adeguate.

Art. 3 Revoca della concessione

Il Municipio ha la facoltà di revocare la concessione per motivi che ne rendessero inopportuna la continuazione, mediante preavviso da stabilire all'atto del rilascio della concessione, a seconda della natura del permesso.

In caso di revoca, una parte proporzionale della tassa pagata può venire restituita al concessionario.

Art. 4 Rinuncia all'occupazione di area pubblica

Gli interessati possono rinunciare all'occupazione dell'area pubblica mediante avviso scritto al Municipio.

Art. 5 Zone

Per ciò che riguarda il prelevamento delle tasse, la giurisdizione comunale viene suddivisa nei settori sotto elencati, conformemente alla planimetria in scala 1:5000, depositata presso la Cancelleria municipale:

- zona A
 - Via della stazione: dal confine con Locarno fino al Palazzo Pax compreso;
 - Piazza della stazione fino al Ristorante Scaletta e alla facciata ovest del Centro commerciale stazione compresi;
 - Viale Giuseppe Cattori;
 - Viale Verbano e Lungolago Giuseppe Motta, dal confine con Locarno fino all'imbocco della Via dei Muralti;
- zona B
 - Viale Verbano e Lungolago Giuseppe Motta, dall'imbocco della Via dei Muralti al confine con Minusio;
- zona C
 - le altre aree del Comune

Art. 6 Tasse

Le concessioni sono sottoposte al pagamento delle tasse seguenti:

a) balconi sporgenti

- fr. 12.-- una volta tanto

b) botole, gradini, griglie, fanali, lastroni, ombrelli, ecc.

- fr. 25.-- all'anno, per oggetto

c) insegne e cartelli

- fino a 2 m di larghezza o di lunghezza:
 - zona A : fr. 38.-- all'anno, per oggetto
 - zona B : fr. 30.-- " " "
 - zona C : fr. 25.-- " " "
- oltre 2 m di larghezza o di lunghezza:
 - zona A : fr. 76.-- all'anno, per oggetto
 - zona B : fr. 61.-- " " "
 - zona C : fr. 50.-- " " "

d) tende e tettoie

- fino a 2 m di lunghezza: fr. 25.-- *)
- da 2.01 m fino a 4 m di lunghezza : fr. 38.-- *)
- da 4.01 m fino a 6 m di lunghezza : fr. 50.-- *)
- da 6.01 m fino a 8 m di lunghezza : fr. 63.-- *)
- da 8.01 m fino a 10 m di lunghezza : fr. 76.-- *)
- da 10.01 m fino a 12 m di lunghezza : fr. 89.-- *)
- da 12.01 m fino a 14 m di lunghezza : fr. 101.-- *)
- oltre 14.01 m di lunghezza : fr. 127.-- *)

*) all'anno, per oggetto

e) sedie, tavoli e banchi di vendita

- zona A : fr. 101.-- all'anno, il mq o frazione
- zona B : fr. 76.-- " " "
- zona C : fr. 25.-- " " "

f) carrelli, mobili e vetrine di esposizione, ecc.

- zona A : fr. 101.-- all'anno, il mq o frazione
- zona B : fr. 76.-- " " "
- zona C : fr. 25.-- " " "

g) bancarelle e banchi di vendita esposti occasionalmente

- fr. 63.-- il giorno, per oggetto.

n) vani sotterranei

- fr. 25.-- all'anno, il mq

o) posteggi riservati al servizio tassametrismi

- zona A : fr. 636.-- all'anno, per posteggio
- zona B : fr. 381.-- " " "
- zona C : fr. 254.-- " " "

l) distributori di carburante

- fr. 509.-- all'anno, per distributore

m) serbatoi

- fr. 127.-- all'anno, per serbatoio

n) occupazione temporanea di aree da parte di imprese

- fr. 12.-- al mese, il mq
- tassa minima: fr. 63.--

Art. 7 Indicizzazione delle tasse

Le tasse indicate nell'art. 6 sono fissate a 124.7 punti UFIAML - Ufficio federale delle industrie, delle arti, dei mestieri e del lavoro - al 31.12.1990.

Queste tasse vengono adeguate in franchi al 31 dicembre quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge o supera un aumento del 5 % rispetto all'indice precedente .

Art. 8 Pagamento della tassa

La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della sua notifica: scaduto questo termine infruttuosamente, decorre un interesse di mora al tasso corrente.

Art. 9 Sanzioni

Le infrazioni alle prescrizioni di questo regolamento sono passibili di multa fino a fr. 1'000.--.

Art. 10 Disposizioni finali

Questo regolamento annulla e sostituisce tutte le disposizioni comunali precedenti concernenti l'occupazione di area pubblica.

Esso entra in vigore il 1 gennaio 1992.
